



N° protocollo	News06/03
Argomento	Associazione in partecipazione
Titolo	Rivoluzione della disciplina fiscale
Data	2 ottobre 2003

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

RIVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE

1. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI CAPITALE O "MISTA"

A partire dal 01 gennaio 2004, in seguito alla Riforma Fiscale, entreranno in vigore alcune modifiche al T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) di rilevante rilievo.

In questa sede si affronteranno in particolare le modifiche apportate ai contratti di associazioni in partecipazione con apporto di capitale o "misti" (capitale e lavoro).

Il nuovo T.U.I.R. prevede una pressoché assimilazione, ai fini fiscali, del contratto di associazione in partecipazione con apporti di capitale o "misti" alla partecipazione in società, anche con riferimento al componente di reddito che potrebbe emergere in capo all'associato per effetto della cessione del contratto. La natura dell'apporto influenzerà in termini sia di deducibilità in capo all'associante della quota di utili attribuita all'associato, che di concorso alla formazione del reddito dell'associato.

Il riformato articolo 110 comma 9, dispone infatti l'indeducibilità di ogni tipo di remunerazione connessa a contratti di associazione con apporti di capitale o "misti".

Simmetricamente al fine di attenuare la doppia imposizione economica che altrimenti si verrebbe a manifestare, è prevista una parziale esenzione per l'associato.

Lo schema seguente sarà di ausilio per capire la nuova disciplina:

soggetti passivi IRES	% di esenzione 95	
soggetti passivi IRPEF + persone fisiche esercenti attività di impresa in forma individuale + società di persone	% di esenzione 60	per i soli soggetti passivi IRPEF non esercenti di impresa tale percentuale di esenzione opera a condizione che il valore apportato dall'associato sia superiore al 5% (nelle società con titoli negoziati in mercati regolamentati) o al 25% (per le altre partecipazioni) dell'ammontare del patrimonio netto contabile alla data di stipula del contratto. Nel caso non si soddisfi la condizione: Ritenuta a titolo di imposta del 12.5%.

L'eventuale PLUSVALENZA emergente in capo all'associato per effetto della cessione del contratto con apporto di capitale o "misti" sarà:

Sogg. Pass. IRES	Totalmente esente	l'esenzione opera solo in presenza delle
------------------	-------------------	--



· Soggetti passivi IRPEF che svolgono attività d'impresa · Società di persone commerciali	Esente al 60%	condizione richieste ai fini dell'applicazione della participation exemption
· Soggetti passivi IRPEF non esercenti attività di impresa	Esente al 60%	L'esenzione opera solo in presenza di apporti significativi. Superiori al 5% o al 25% del patrimonio netto contabile.

In ASSENZA delle condizioni, la plusvalenza dovrebbe concorrere per intero alla formazione del reddito di impresa dell'associato, mentre se l'associato non esercita attività d'impresa, dovrebbe essere assoggettata ad imposta sostitutiva con aliquota del 12.5%.

2. DEDUCIBILITA' DEL COSTO DI ACQUISTO DEL DIRITTO DI USUFRUTTO SU PARTECIPAZIONI IN SOCIETA':

L'articolo 110 comma 8, dispone l'indeducibilità delle quote di ammortamento del costo di acquisto del diritto di usufrutto riferibile a partecipazioni in società da cui derivino utili per i quali opera l'esenzione parziale (95%).

Ricordando come il T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) subirà notevoli modifiche in seguito al varo definitivo della Finanziaria 2004, si fa presente come il contenuto dell' articolo non sia esaustivo dell'argomento, ma solo un breve vademecum sulle variazioni in corso.

Sarà nostra premura, non appena emanata la Legge, pubblicare un articolo completo sull'argomento.

Per le caratteristiche qui riassunte, l'articolo non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile consultazione nella quotidiana gestione amministrativa ed uno stimolo agli approfondimenti. Sicuri di avervi dato sufficienti informazioni sull'argomento Vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti in merito.